

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 311 Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.